



Senato della Repubblica

XIX LEGISLATURA

N. 1761

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore MARTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 GENNAIO 2026

Disposizioni per il riconoscimento della Vespa Piaggio a quattro tempi quale espressione della storia, della cultura e dell'arte italiana riconosciute in tutto il mondo

ONOREVOLI SENATORI. – La Vespa è un'icona del *design* e della cultura italiana, prodotta per la prima volta nel 1946 dall'azienda Piaggio. Ideata da Enrico Piaggio e dall'ingegnere Corradino D'Ascanio, nasce dalla necessità di creare un mezzo di trasporto economico e accessibile, capace di rispondere alle esigenze di mobilità del tempo in un'Italia che si stava riprendendo dalle devastazioni della Seconda Guerra Mondiale.

Dalla sua nascita ha venduto oltre 18 milioni di esemplari e ha dato mobilità ad intere generazioni.

Continua ad essere popolare grazie alla capacità della Piaggio di innovare senza tradire le origini. Oltre che un mezzo di trasporto, la Vespa è diventata un'icona culturale e un simbolo di libertà, stile e spirito italiano; ha rappresentato generazioni di giovani e continua ad essere un elemento chiave della cultura *pop* italiana ed internazionale.

La combinazione di stile, praticità e significato culturale ha garantito alla Vespa il suo *status* di icona duratura nel mondo dei trasporti a due ruote. Oggi, la Vespa è molto più che uno *scooter*: è un simbolo di cultura, *design* e italianità, nonché un'icona della «dolce vita» apprezzata in tutto il mondo.

Negli anni la Vespa ha ricoperto un ruolo iconico anche nel cinema: è stata protagonista di diverse pellicole e collaborazioni con

case di moda come Armani e Dior, comparso in numerosi film che ne hanno celebrato l'eleganza e lo spirito libero, e ha rappresentato un'estensione della cultura italiana nel mondo.

Il presente disegno di legge, composto da quattro articoli, mira a riconoscere il valore storico, artistico e culturale del marchio «Vespa».

L'articolo 1 riconosce la Vespa Piaggio come simbolo dell'ingegno, della creatività e della bellezza italiana, riconosciuta in tutto il mondo.

L'articolo 2 modifica il codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, inserendo la Vespa Piaggio a quattro tempi nell'elenco dei beni culturali e pertanto oggetto di specifiche disposizioni di tutela.

L'articolo 3 interviene sul codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, stabilendo che la Vespa Piaggio a quattro tempi è considerata veicolo di interesse nazionale e, in quanto tale, esclusa dalle limitazioni per emissioni di inquinanti atmosferici alla circolazione sulle strade urbane.

L'articolo 4 assicura che dall'attuazione della legge non derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nel rispetto dei principi di equilibrio di bilancio e di sostenibilità della spesa pubblica.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(*Riconoscimento della Vespa Piaggio a quattro tempi quale simbolo italiano*)

1. Il ciclomotore modello Vespa Piaggio a quattro tempi è riconosciuto quale espressione della storia, della cultura e dell'arte del Paese, nonché quale simbolo dell'ingegno, della creatività e della bellezza italiana, riconosciuti in tutto il mondo.

Art. 2.

(*Modifiche al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42*)

1. Al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 11, comma 1, dopo la lettera *g*) è inserita la seguente:

« *g-bis*) modello Vespa Piaggio, ciclomotore a quattro tempi, per il particolare interesse storico e collezionistico in ragione del suo rilievo industriale, sportivo, estetico e di costume »;

b) all'articolo 65, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

« 4.1. Non è soggetta ad autorizzazione l'uscita delle cose di cui all'articolo 11, comma 1, lettera *g-bis*) »;

c) all'articolo 67, comma 2, dopo le parole: « settantacinque anni » sono inserite le seguenti: « , e di quelli di cui all'articolo 11, comma 1, lettera *g-bis*), ».

Art. 3.

(Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285)

1. All'articolo 60 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

« 2-bis. Sono considerati veicoli di interesse nazionale i ciclomotori di cui all'articolo 11, comma 1, lettera *g-bis*), del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, per il particolare rilievo industriale, sportivo, estetico e di costume, che li rende simbolo dell'ingegno, della creatività e della bellezza italiana, riconosciuti in tutto il mondo.

2-ter. I veicoli di interesse nazionale sono esclusi dalle limitazioni alla circolazione sulle strade urbane per emissioni di inquinanti atmosferici, ove previste da comuni e regioni ».

Art. 4.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.